

INPS

DETERMINAZIONE N. 912 DEL 12 SETTEMBRE 2018

OGGETTO: ricorso n. 751716073 del 28.03.2017 in materia di classificazione dei datori di lavoro proposto da Piergallini & Pignotti Group srl, (matricola INPS: 0603110919, Codice Fiscale: 01328790447) - Direzione Provinciale di Ascoli Piceno

IL PRESIDENTE

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970 n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

Visto il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

Visto l'art. 7, comma 8, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122;

Visto il D.P.R. 16 febbraio 2015 con il quale il Prof. Tito Boeri è stato nominato, per la durata di un quadriennio a decorrere dalla data del decreto medesimo, Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale è stata nominata la dott.ssa Gabriella Di Michele, direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n.125 del 26 luglio 2017;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

Viste, in particolare, le disposizioni di cui agli artt. 49 e 50 della già citata legge 9 marzo 1989 ,n.88, in materia di classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali e di contenzioso in materia di classificazione dei datori di lavoro;

Visto il verbale unico di accertamento e notificazione n. 2016021465/DDL del 12.12.2016, notificato il 29.12.2016, da cui risulta che la Piergallini & Pignotti Group s.r.l. debba essere inquadrata nel settore Servizi/Terziario e non nel settore Industria Edile;

Visto il ricorso datato 28.03.2017 avverso il suddetto verbale con cui la Piergallini & Pignotti Group s.r.l. sostiene che l'impresa opera - insieme alle proprie Società partecipate del settore edile con gran parte delle quali condivide la sede legale - con modalità che comportano un unico apparato produttivo volto a progettare, realizzare e vendere immobili;

Tenuto conto altresì che nel ricorso è stato evidenziato che le società partecipate, seppure formalmente distinte, sono prive del necessario apparato tecnico amministrativo;

Vista la visura camerale da cui risulta che la Piergallini & Pignotti Group s.r.l. si è costituita il 21.02.1992 ed ha iniziato in data 07.02.1996 l'attività di "servizi di consulenze ed informazioni utili all'impresе nel campo dell'edilizia, servizi di elaborazione dati";

Rilevato che la partecipazione in altre società anche edili non comporta l'automatica appartenenza allo stesso settore;

Visto l'articolo 3, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335, secondo cui i provvedimenti di variazione della classificazione, con il conseguente trasferimento nel settore economico corrispondente alla effettiva attività svolta, producono effetti dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi in cui l'inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni del datore di lavoro;

Preso atto che non è stato proposto ricorso in sede giurisdizionale né sono intervenute sentenze sulla stessa materia;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale

DETERMINA

La reiezione del ricorso proposto da Piergallini & Pignotti s.r.l.

IL PRESIDENTE
Prof. Tito Michele Boeri

Documento firmato in originale